



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

**LUCA DIOTALLEVI**

**Replica dell'autore**

Desidero innanzitutto ringraziare i colleghi Marco Canonico e Alessandro Ferrari per i lusinghieri giudizi espressi sul mio lavoro. Ringrazio inoltre il professor Canonico per la sintesi del libro da lui offerta e nella quale mi riconosco.

Parimenti desidero ringraziare la professoressa Luisa Cassetti per l'opportunità che mi concede di proseguire il confronto, in particolare cercando di riflettere sulle osservazioni formulate dal professor Ferrari.

Nel corso di questa ricerca sui modelli di separazione tra poteri religiosi e poteri politici offerti dalla modernità, quello che mi ha mosso non è l'intento di accantonare la laicità, ma semplicemente quello di provare a mettere in risalto la radicale differenza tra laicità e libertà religiosa. A me non pare possibile neppure, come propone Stefano Ceccanti e tanti altri, immaginarli quali opposti di uno stesso *continuum*.

Credo che essenzialmente il professor Ferrari mi muova una critica. Nel rappresentare l'alternativa tra regime della libertà religiosa e regime della laicità io non terrei conto di quel fenomeno particolare che lui definisce 'laicità del diritto'. Questa forma di laicità non solo non risulterebbe affine al modello della *laïcité*,

[diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it)

**Ricerca finanziata dalla**



*Responsabile scientifico del progetto*

**Prof.ssa Luisa Cassetti**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

ma ne costituirebbe un fattore di crisi. Inoltre, rispetto alla libertà religiosa costituirebbe un'integrazione utile e forse indispensabile.

La laicità del diritto, sostiene Ferrari, va giudicata innocente rispetto alle imputazioni avanzate nei confronti della laicità e manifestatesi a partire dal confronto da me proposto tra questa e la libertà religiosa.

Prima di tentare una replica è importante ricordare che, perlomeno dal punto di vista sociologico, per quanto le etichette applicate ai concetti non vadano assolutamente trascurate, sono le definizioni a costituire la parte cruciale dei concetti. (Tanto per fare un esempio non scelto a caso: se ha senso la distinzione politologica tra *state societies* e *stateless societies*, è difficile condividere la scelta di classificare gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito come stati, meno che mai per il fatto che in quei contesti politici venga protetto un diritto, nel caso quello alla libertà religiosa.)

Di conseguenza, affrontare l'obiezione del professor Ferrari significa chiedersi se quei fenomeni che lui riconduce alla 'laicità del diritto' hanno o meno le caratteristiche che determinano la definizione di laicità a partire dalla quale nel mio lavoro si stabilisce un confronto tra questa e la libertà religiosa. Ha senso considerare la 'laicità del diritto' qualcosa di diverso tanto dalla *laïcité* quanto dalla *religious freedom* solo se con quell'etichetta ci riferiamo ad un concetto capace di isolare nella realtà sociale fenomeni che non abbiano né le caratteristiche attribuite all'una né all'altra.

L'osservazione critica di Ferrari ha l'indubbio vantaggio di essere formulata in termini precisi, e dunque di offrirsi senza sotterfugi al processo del controllo intersoggettivo che costituisce lo specifico del dialogo

[diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it)

Ricerca finanziata dalla



*Responsabile scientifico del progetto*

***Prof.ssa Luisa Cassetti***



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

scientifico. Scrive Ferrari: «il diritto sembra, infatti, offrire un'interpretazione della laicità diametralmente opposta da quella che emerge dall'analisi di Diotallevi».

Continua Ferrari: «per il giurista, invece, la laicità come principio costituzionale esprime, al contrario, proprio la limitazione del potere pubblico-statale, il superamento della concezione westphaliana di uno Stato "fine" e non "mezzo" per la realizzazione dei diritti fondamentali - e delle libertà - della persona umana».

Il riferimento empirico di questa affermazione addotto da Ferrari è la costituzionalizzazione del principio di laicità avvenuta nel 1946 con la Carta della IV Repubblica francese accompagnato tra l'altro dal sostegno dei massimi esponenti dell'episcopato francese.

A me pare - questa è la sostanza del mio tentativo di risposta alla critica di Ferrari - che la obiezione appena ricordata possa essere respinta sulla base di almeno cinque argomenti.

Tanto nella costituzione francese del '46 quanto nella ricordata presa di posizione dei cardinali e degli arcivescovi di Francia (di cui nella *Alternativa* è riportato un ampio stralcio) è infatti possibile rintracciare:

1. una idea di Stato dalle competenze enormi e praticamente coestese ad ogni settore della vita sociale. Anche nel testo dei vescovi viene accettata la nozione di laicità come espressione dell'impatto delle politiche di questo Stato sulla vita delle istituzioni religiose. La costituzione della quarta Repubblica francese afferma che la laicità è una proprietà costitutiva di questo Stato, di questa particolare forma di auto

[diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it)

*Ricerca finanziata dalla*



*Responsabile scientifico del progetto*

***Prof.ssa Luisa Cassetti***



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

organizzazione del sistema politico. (Non sono un giurista, ma a proposito della costituzionalizzazione del principio di laicità operato dalla IV Repubblica, prima che di 'laicità del diritto', mi verrebbe di parlare di affermazione da parte dello Stato attraverso una legge dello Stato della laicità dello Stato. Magari si tratta di due espressioni equivalenti? Nel testo di quella costituzione *laïque* è aggettivo riferito a *Republique*.)

2. L'idea di diritto che ne risulta è quella di qualcosa che non vive se non esclusivamente attraverso la legge dello Stato. In quella società dominata da quello Stato al diritto non è concessa altra via d'accesso che quella della legge dello Stato. Uno Stato che infatti esclude, ad esempio, ogni pluralità di ordinamenti (come osservato da Giuseppe Dalla Torre nell'identificare quello che lui chiamava il *mos gallicum* della laicità).

3. Come ricorda Ferrari, questo Stato accampa per i suoi mezzi, tra i quali evidentemente le leggi che pongono in essere i diritti, pretese di neutralità. Queste leggi hanno dunque ragioni la cui qualità è sottratta a controlli e controversie pubbliche. Perlomeno non si esclude che lo Stato abbia la capacità altrimenti inaudita (letteralmente sovrumana) di esprimersi nelle forme di una ragione neutrale e perciò almeno in linea di principio inappellabile.

4. Ogni genere di pluralismo che lo spazio pubblico può conoscere sorge e resta condizionato da una eventuale operazione di autolimitazione verso la quale autonomamente ed insindacabilmente si determini la sovranità dello Stato (indipendentemente dal fatto che questa volontà concerna persone, tempi, spazi o funzioni).

5. La libertà religiosa che la laicità di questo Stato contempla è nulla più che un caso della libertà di coscienza.

[diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it)

Ricerca finanziata dalla



*Responsabile scientifico del progetto*

***Prof.ssa Luisa Cassetti***



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

In forza di ciò a me pare che la laicità costituzionale che appare in Francia nel 1946 (cui Ferrari si riferisce nei termini di 'laicità del diritto'), anche nella comprensione dell'episcopato francese di quel momento, resti senza residui nell'orizzonte del paradigma dello Stato.

Dunque: ammesso e non concesso che i cinque argomenti appena richiamati abbiano validità mi sembra difficile obiettare alla classificazione della 'laicità del diritto' entro quel concetto di laicità definito come: privatizzazione della religione, organicità ad un ordine sociale monarchico, organicità ad un regime di *civil law*, necessità di una *religion civile*.

Su questa base è anche possibile confermare per la stessa 'laicità del diritto' la contrapposizione al modello della libertà religiosa, perlomeno nella definizione che il volume di cui stiamo discutendo ha proposto. (Con buona pace in questo caso di Ricoeur e Beaubérot.)

Radicalizzando le formulazioni al fine di facilitare il confronto, mi verrebbe da dire: se c'è Stato (*absolutus, superiorem non recognoscens*) c'è laicità, se non c'è laicità non c'è Stato, se c'è libertà religiosa non c'è Stato né laicità.

Nonostante ciò non è assolutamente necessario escludere che la costituzionalizzazione della laicità abbia luogo in concomitanza e magari anche relazione con la crisi dello Stato. Infatti, se anche la laicità del diritto è coerente con il modello statale, andrebbe seriamente presa in considerazione l'ipotesi che la costituzionalizzazione di questa risponda al tentativo di rimediare a quella crisi e di ripristinare perlomeno in qualche misura il principio e la realtà dello Stato.

[diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it)

Ricerca finanziata dalla



*Responsabile scientifico del progetto*

**Prof.ssa Luisa Cassetti**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Il tentativo appena fatto di replica trova sostegno anche in un altro dei caratteri della laicità sui quali Ferrari insiste nella parte finale del suo intervento. Scrive Ferrari: la laicità distingue gli ordini del religioso e del secolare (p.5).

L'assunto appena richiamato – che condivido senza riserve – esprime in maniera perfetta la caratteristica di una particolare variante della cultura moderna, quella dell'illuminismo razionalista (ricco delle sue remote radici, tra l'altro averroiste, e corroboratosi nell'approdo giacobino).

A differenza di quanto avviene nelle (maggioritarie e non di rado agostiniane) varianti non razionalistiche dell'illuminismo, quella secolare (*saeculum*) è compresa non come condizione mista, ma come ambito dal quale il religioso è stato costitutivamente espunto. Nei due versanti dell'illuminismo 'secolare' e 'secolo' significano dunque due cose molto diverse. Sul versante prevalentemente ma non esclusivamente anglosassone 'secolare' significa compresenza di elementi religiosi e non religiosi reciprocamente non indolori e temporalmente e spazialmente consistenti. Sul versante prevalente ma non unico nel teatro europeo continentale 'secolare' significa spazio e tempo spazzati e regolati da un intelletto che si fa assoluto e diviene ragione chiusa ad ogni eccedenza e ad ogni trascendenza. È particolarissima e pur pretendentesi universale idea di 'secolare' la culla ed il fortino della laicità. Due del resto sono anche i paradigmi di secolarizzazione: secolarizzazione come differenziazione di ciascun ambito sociale da tutti gli altri, e secolarizzazione come pretesa a volte tragicamente compiuta di sostituire il presuntamente unico principio dell'ordine premoderno con un altrettanto unico ma in questo caso anche realissimo principio dell'ordine moderno (il politico). Quest'ultima è la secolarizzazione di Westphalia, la secolarizzazione della laicità, ma non l'unica secolarizzazione. Secondo l'altro paradigma della secolarizzazione, infatti, la religione non ha nulla di speciale od almeno nulla di più speciale di quanto abbia la politica o l'economia. Ciascuna di queste gioca continuamente la propria specificità contaminante e contaminabile nel mare aperto della

[diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it)

*Ricerca finanziata dalla*



*Responsabile scientifico del progetto*

***Prof.ssa Luisa Cassetti***



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

società civile: 'civile' perché aperta e aperta perché differenziata. In questo senso una società è civile proprio perché non è 'laica': perché non conosce alcuna sovranità, perché il politico non vi è tutto ed il religioso nulla. Questa società non è 'laica' perché originariamente e permanentemente non omogenea né uniforme. Secondo quest'ultimo paradigma, una tale società è civile perché differenziata e aperta, e secondo il Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti credenti e non credenti si aspettano innanzitutto dalle opere della religione (politiche, educative, economiche, ecc. oltre che liturgiche) di essere ben presenti per impedire che il potere politico si occupi di tutto, e per impedire che la legge si spacci per fondamento o anche solo unico accesso al diritto.

Insomma, ma non considero in alcun modo con ciò chiusa la discussione, quelli appena esposti mi sembrano alcuni argomenti che spingono a considerare *anche* quella che Ferrari chiama 'laicità del diritto' alternativa alla libertà religiosa. Anche in questo caso però secondo una alternativa non perfettamente speculare. Infatti, mentre nel regime di libertà religiosa la separazione tra poteri politici al poteri religiosi è evidente perché operata senza espulsioni dallo spazio pubblico, nel regime di laicità e – mi pare – anche di 'laicità del diritto', la separazione di potere politico e potere religioso avviene attraverso la soppressione o per lo meno l'espulsione di questo dallo spazio pubblico (a volte anche nella forma di graziose e comunque sempre subordinate concessioni). E che separazione è quella che si ottiene per espulsione o soppressione dell'altro? Non vi è separazione perché il separato cessa di esistere, e non vi è separazione ma solo fusione poiché finisce sempre che lo Stato deve produrre quel poco o tanto di religione di cui la società abbisogna dando luogo lungo un *continuum* che va dal ridicolo al tragico alle religioni politiche il cui capostipite resta la *religion civile* di Rousseau, quella di cui lo Stato della *Republique* laica si vuole – sorpresa! – *sanctuaire* (come ebbero ad esprimersi tra gli altri Mitterrand e Chirac).

[diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it)

Ricerca finanziata dalla



*Responsabile scientifico del progetto*

**Prof.ssa Luisa Cassetti**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

(Per inciso, questo piuttosto mi sembra fosse il significato dell'intervento del segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana cui Ferrari si riferisce al termine del suo intervento.)

Concludendo vorrei segnalare uno dei tanti punti sui quali sono del tutto d'accordo con Ferrari. Egli sostiene che la libertà religiosa non è al sicuro rispetto ad ogni possibile evoluzione sociale. Certamente. Essa è difatti espressione di una vicenda e di un equilibrio sociale particolarmente sofisticato ed improbabile. Un sociologo, qualsiasi siano le sue preferenze, non può sottrarsi dal dire le cose come stanno o almeno dal dire come crede di vederle. La libertà religiosa è parte di una trama istituzionale di diritti storicamente estremamente determinata, tutt'altro che universale, anche se ampiamente esportabile. È espressione empirica di una precisa egemonia socioculturale. Laddove è vivace e maggioritaria una radice e i un tessuto ebraico-cristiano, ma non di ogni genere, bensì ad esempio del genere di quello espresso dalla *Dignitatis humanae* del Vaticano II o da alcune varianti ebraiche o neocalviniste della *covenant theology*, solo là viene approssimato un grado elevato e mai completo di libertà religiosa. Tale egemonia può essere diretta o può anche essere sostenuta da lontani riferimenti istituzionali come si verifica nel caso di alcune province della diaspora anglosassone o dell'impero britannico. Tuttavia va riconosciuto che non vi è nulla di neutrale nelle radici della libertà religiosa e che anzi esse ci svelano la libertà non come affermazione di un 'universale, bensì come espressione delle potenzialità offerte dall'affermarsi di una tradizione estremamente particolare. Naturalmente nulla garantisce che questa particolarità socioculturale, questa particolarissima congiunzione di ebraismo cristianesimo e diritto romano abbia a mantenersi per godere di buona salute anche in un prossimo o remoto futuro. Non può garantirlo la neutralità di una qualsiasi laicità (Atene non potrebbe mai garantire Roma), ma solo la forza, in ogni senso, e le scelte dei soggetti e delle istituzioni che in ogni momento fanno l'eventuale presente di quella singolare tradizione.

[diritti-cedu.unipg.it](http://diritti-cedu.unipg.it)

*Ricerca finanziata dalla*



*Responsabile scientifico del progetto*

***Prof.ssa Luisa Cassetti***